

XIX legislatura

A.S. 1493:

**“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37,
recante disposizioni urgenti per il contrasto
dell’immigrazione irregolare”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2025
n. 249



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1493: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL249, maggio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio</i>)	1
Articolo 2 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	8

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio)

L'articolo, al comma 1, lettere a) – b-*bis*), come modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcune modifiche all'articolo 3 della legge n. 14 del 2024, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania in materia di collaborazione migratoria del 2023. In particolare:

- alla lettera a), amplia la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania¹. In particolare, si prevede che possano essere condotte anche le persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286/1998;

- alla lettera b), modifica il comma 4, al fine di precisare che il trasferimento effettuato dai centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico immigrazione, alle strutture in Albania (sito di *Gjader*, di cui alla lettera B dell'allegato 1 al Protocollo), non fa venire meno il titolo del trattenimento, adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto. Inoltre, è previsto che lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione;

- alla lettera b-*bis*), introdotta in prima lettura, inserisce il comma 7-*bis*, autorizzando per il 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione alla Guardia costiera. La cessione avviene con contestuale cancellazione delle motovedette dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

Il comma 2, lettera a), novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che, nell'ambito della procedura di adozione da parte del Questore del provvedimento di trattenimento dello straniero presso il CPR, recata dalla medesima disposizione, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno possa disporre anche il trasferimento dello stesso in altro centro rispetto a quello per il quale viene effettuata la richiesta.

Il comma 2, lettera b), interviene sul comma 5 dello stesso articolo 14 del testo unico immigrazione, che individua il periodo di tempo (nonché il relativo limite) che lo straniero può trascorrere presso il

¹ La normativa vigente prevede che presso le stesse strutture possano essere condotti solamente cittadini stranieri imbarcati su mezzi di autorità italiane, fuori dal mare territoriale della Repubblica o di altri Stati UE, anche a seguito di operazioni di soccorso.

centro di permanenza per i rimpatri. La modifica, coordinandosi con quella di cui alla lettera a), prevede che sia fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro. Si stabilisce, inoltre, che il citato trasferimento non faccia venire meno il titolo del trattenimento adottato e che non sia richiesta una nuova convalida.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia sul comma 1 che le novelle inserite alle lettere a) e b) sono coerenti con le previsioni recate dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

Tanto premesso, con riguardo ai costi generali relativi all'attuazione, assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, rileva che la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che essa non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati e, pertanto, alla sua attuazione si provvederà nel rispetto dei limiti delle risorse previste a tal fine.

Evidenzia poi che la novella in analisi – ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della citata legge di ratifica n. 14 del 2024 – non determina nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica neanche con riguardo ai compiti svolti dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Tale Autorità di garanzia adempie anche alle attività di monitoraggio previste dall'articolo 8, paragrafo 6, della Direttiva 2008/115/CE in tema di rimpatrio.

Con riferimento ai compiti assegnati dal comma 2 al Ministero dell'interno, agli stessi l'Amministrazione potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le integrazioni approvate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura², la **rappresentante del Governo** ha depositato una documentazione integrativa.

Per quanto attiene agli eventuali oneri connessi ai servizi sanitari offerti dall'Albania alle persone trattenute nei centri realizzati ai sensi della legge n. 14 del 2024, la predetta documentazione evidenzia come tali oneri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della

² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 maggio 2025, Allegato al resoconto, pagine 66-67.

Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con la citata legge n. 14 del 2024, sono già a carico della Parte italiana, che provvede al relativo rimborso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 e dall'allegato 2 del medesimo Protocollo, che disciplina i rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese.

Al riguardo, l'articolo 6, comma 3, della legge n. 14 del 2024 prevede una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia per il rimborso delle spese di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo.

Alla luce di tali premesse, posto che il provvedimento – come evidenziato anche dalla relazione tecnica ad esso allegata – non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati, il documento conferma che agli eventuali oneri connessi a servizi sanitari offerti dall'Albania si provvederà nell'ambito delle spese già destinate a tal fine dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 14 del 2024.

In relazione ai costi connessi ai trasferimenti e all'azione di rimpatrio, la documentazione fornisce i seguenti elementi.

Con riguardo al numero di stranieri che si ipotizza di poter trasferire/trattenere in quel CPR, non si può che partire dal dato relativo all'attuale capienza, pari a 44 posti, a oggi. Tale dato, ove confrontato con il numero complessivo dei posti delle diverse strutture del centro «polifunzionale» di Gjadër, mostra che i trasferimenti, che saranno effettuati per effetto della normativa introdotta con il decreto-legge in esame, determinano un minore impatto sugli oneri conseguenti ai trasferimenti da effettuare, rispetto a quello stimato nella fase di prima attuazione del Protocollo di cui trattasi. Tale elemento oggettivo deve essere valutato unitamente alla circostanza per cui il CPR sito in Albania è talora più vicino rispetto alla distanza intercorrente tra altri centri ubicati sul territorio nazionale e che, sempre ai fini del rimpatrio delle persone ivi trattenute, i trasferimenti da un centro all'altro avvengono di frequente e sulla base di esigenze contingenti, legate anche alla disponibilità di posti e dei vettori impiegabili per le operazioni di rimpatrio.

Per questi motivi, ribadisce che i trasferimenti tra i vari CPR sono eseguiti, nell'ambito delle attività istituzionalmente e ordinariamente svolte dalle Forze dell'ordine, a valere sui fondi già stanziati per tali finalità nel bilancio dello Stato. Le risorse (già menzionate nella precedente seduta) iscritte sul capitolo di bilancio 2731, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono pienamente adeguate per lo svolgimento delle attività previste dal decreto-legge in esame.

Per quanto concerne il trattenimento, allega di seguito, invece, la statistica della durata del trattenimento nei CPR, in cui si evidenzia un tempo medio annuale di permanenza nelle strutture è stimabile in circa 31 giorni.

Un tempo medio, questo, quindi, quasi sovrapponibile ai termini massimi di trattenimento c.d. «leggero» afferente alle procedure accelerate di frontiera, pari nell'ordinario ad un massimo di 28 giorni.

Nel sistema statistico in uso, difatti, è disponibile il tempo medio di permanenza in base ai seguenti *range* di data:

dal 01/01/2025 al 30/04/2025 (quindi, relativi solo al primo quadrimestre del 2025): permanenza media nei CPR nazionali: 36,21 giorni;

dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tempo medio annuale): permanenza media nei CPR nazionali: 31,4 giorni;

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (tempo medio annuale): permanenza media nei CPR nazionali: 31,9 giorni.

Quanto, invece, alle richieste informazioni in ordine alla stima sul «costo medio del rimpatrio» per ciascuno straniero, si ritiene che ad oggi, nell'indisponibilità di altri dati, possa farsi riferimento al calcolo convenzionale di cui al decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, al quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 22 dicembre 2018, n. 151.

L'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2012 ha previsto, infatti, che i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio – cui commisurare una specifica sanzione amministrativa accessoria – siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, nonché del lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2018, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019, è stata data attuazione alla predetta disposizione individuando i criteri per la determinazione dell'importo base del costo medio di rimpatrio e per il suo periodico aggiornamento.

In particolare:

l'articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 ha stabilito che il costo medio del rimpatrio è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno;

ha stabilito, inoltre, che il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30 per cento in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50;

ha specificato che al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri suddetti, deve applicarsi la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il successivo articolo 3 del citato decreto n. 151 del 2018 ha aggiunto che, con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta

del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, il costo medio del rimpatrio è determinato annualmente, sulla base dei medesimi criteri sopra richiamati.

Di seguito quindi si riportano gli importi relativi all'ultimo triennio:

Anno 2024 (ultimo disponibile): 2.864,77 euro;

Anno 2023: 2.365,23 euro;

Anno 2022: 1.798,00 euro.

Per quanto sopra premesso, il documento conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Al riguardo, sul comma 1, si prende atto di quanto precisato dalla RT in merito alla neutralità finanziaria della disposizione e delle conferme rese dal rappresentante del Governo nel corso della prima lettura anche in relazione ai costi di trasferimento³.

Quanto poi all'integrazione approvata in prima lettura, con l'aggiunta della lettera *b-bis*), laddove viene autorizzato per il 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cedere a titolo gratuito all'Albania due motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, in assenza di una RT e in considerazione degli elementi di informazione acquisiti dalla rappresentante del Governo in merito ai fabbisogni che potrebbero determinarsi per la necessità di dover rimpiazzare i mezzi navali ceduti per le esigenze della Guardia costiera in tema di vigilanza sulle acque territoriali nazionali, nonché con riguardo ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi e per l'eventuale adeguamento dei mezzi medesimi alle esigenze operative del beneficiario⁴, nulla da osservare.

³ Sul punto, durante l'esame in prima lettura, il rappresentante del Governo ha assicurato che "i trasferimenti tra diversi centri di permanenza per i rimpatri, nei quali dovranno essere pertanto inclusi quelli verso e dall'Albania, sono ordinariamente eseguiti e rientrano tra le attività istituzionalmente svolte dalle forze dell'ordine, i cui costi sono coperti con fondi già stanziati per tali finalità nell'ambito del bilancio dello Stato. In particolare, precisa che a tali oneri si fa fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 2731, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo alle spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 19.745.488 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027". Ha confermato, inoltre, che le attività saranno comunque svolte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 7 maggio 2025, pagina 142.

⁴ A tale proposito, infatti, il rappresentante del Governo ha dichiarato che la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Albania di due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto "non è suscettibile di determinare fabbisogni connessi alla sostituzione dei mezzi navali ceduti, trattandosi di motovedette non più utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al medesimo Corpo e per le quali sono state già da tempo avviate, da parte del Comando generale del predetto Corpo, le procedure finalizzate alla cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. Chiarisce, in particolare, che la predetta cessione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo, al contrario, dare luogo a "risparmi" di spesa, legati all'azzeramento delle spese allo stato attuale necessarie per la manutenzione di ciascuna delle due unità, pari, rispettivamente, a 122.000 euro e a 18.000 euro annui, nonché alle mancate spese per la demolizione delle stesse, pari a 65.000 euro per ciascuna delle unità navali e che gli oneri necessari alla effettiva consegna delle suddette unità navali sono a carico del Paese ricevente, che vi provvederà attraverso proprio personale per il periodo necessario alla presa in carico, all'addestramento e al trasferimento delle stesse". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 maggio 2025, pagine 53-54.

Sul comma 2 non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità che alle relative incombenze l'Amministrazione dell'interno provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* sono stati inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura.

In particolare, il comma 2-*bis* apporta modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e in particolare:

- alla lettera a), ai punti 1) e 2), novella l'articolo 6 (Trattenimento) circa la possibilità di adozione successiva del provvedimento di trattenimento, precedentemente non convalidato, per i richiedenti rimasti nei centri di cui all'articolo 14 del d.lgs. 286/1998 nel caso disciplinato dal comma 3 del d.lgs. 142/2015, ovvero se vi sono fondati motivi per ritenere che la loro domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento. È previsto che in tal caso il richiedente sia trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, come disposto dal comma 2 del d.lgs. in ultimo citato. Si prevede, altresì, che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento, se questo è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 3 introducendo un ulteriore periodo in virtù del quale la disciplina dettata dal primo periodo è estesa anche ai casi in cui centri siano situati in zone di frontiera o di transito;

- alla lettera b) novella l'articolo 6-*bis* (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera), escludendo dall'applicazione dell'articolo anche i richiedenti di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 6 modificato dalla lettera precedente. Di conseguenza, tali soggetti non potranno essere trattenuti al solo scopo di accertarne il diritto di entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Il comma 2-*ter*, alle lettere a) - c), reca modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (decreto procedure).

In particolare, con la lettera a), modificando l'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, si estende la possibilità di procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. Nella versione attualmente in vigore, tale procedura è limitata ai casi in cui la domanda di protezione internazionale è presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (articolo 28-*bis*, comma 2, lettera b), d. lgs. n. 25/2008) o in cui la domanda di protezione internazionale è presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (lettera b-*bis*). Per effetto della modifica intervenuta, in tutti i casi sopraelencati (e disciplinati ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-*bis* del decreto procedure) è possibile ricorrere alla procedura accelerata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, quando la domanda è stata ivi presentata e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.

La lettera b) modifica il comma 2-*ter* dell'articolo 35-*bis* (Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). Tale disposizione, nella versione attualmente in vigore, prevede che, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero sia sottoposto a misure alternative al trattenimento, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della Commissione territoriale, nei seguenti casi: domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso

o tentato di eludere i relativi controlli; domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro; richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura. La modifica, rinviando al comma 2-*bis* dell'articolo 28-*bis*, invece che alle lettere b), b-*bis*) e c) del comma 2 dello stesso articolo 28-*bis*, amplia il campo di applicazione della disciplina anzidetta a tutti i casi contenuti, e già richiamati, nei commi 1 e 2 dello stesso articolo, purché la domanda sia stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

La lettera c) modifica il comma 1 dell'articolo 35-*ter* (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera), che prevede che, negli stessi casi elencati con riferimento all'articolo 35-*bis*, se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero sia sottoposto a misure alternative del trattenimento, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

Le disposizioni approvate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha riferito che per quanto concerne le novelle al decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotte dal comma 2-*bis*, queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni finalizzate a consentire che il richiedente trattenuto permanga nel centro in cui si trova, mutando esclusivamente il titolo giuridico del trattenimento, nonché ad ampliare le casistiche di richiedenti che possono essere trattenuti nel corso della procedura di frontiera, posto che il trattenimento costituisce un'ipotesi facoltativa alla quale ricorrere solo ove vi siano posti disponibili nell'ambito della rete nazionale di centri di trattenimento. Quanto invece alle novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotte dal successivo comma 2-*ter* in materia di ampliamento delle possibilità di esame della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata di frontiera, ha fatto presente che queste non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che tali disposizioni, di natura eminentemente procedimentale, attribuiscono all'autorità competente la facoltà di avvalersi di tale procedura sottolineando che il consolidato apparato di Commissioni e sezioni territoriali previsto a legislazione vigente potrà provvedere alla loro attuazione nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo, anche alla luce dei recenti interventi normativi che hanno provveduto al potenziamento della dotazione di personale delle medesime Commissioni e introdotto misure organizzative e di razionalizzazione dell'attività istruttoria dalle stesse svolta⁵.

Al riguardo, premesso che alle norme originarie oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e che il provvedimento è corredato

⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 maggio 2025, pagina 54.

di una previsione generale di neutralità finanziaria all'articolo 2, alla luce degli ulteriori elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-bis

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, estende al 2026 la facoltà, per la localizzazione, la realizzazione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea. A tal fine viene modificato il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 13/2017.

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale della disposizione e considerato che alla norma che ha introdotto la facoltà in esame - così come ai successivi interventi di proroga (da ultimo quella disposta dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023) - non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Quanto all'attività di vigilanza collaborativa sulle procedure di ampliamento dei CPR, che il secondo periodo della disposizione modificata prevede in capo all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - previsione che in forza della suddetta proroga verrebbe procrastinata anch'essa al 2026 - considerati gli elementi di conferma acquisiti in prima lettura sulla neutralità finanziaria prevista dall'articolo 11 del decreto-legge n. 20 del 2023⁶, nulla da osservare.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale non si sofferma sulla disposizione.

⁶ Sul punto, il rappresentante del Governo ha affermato che “la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, prevista dall'articolo 1-bis, della possibilità, per il Ministero dell'interno, di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” facendo riferimento, in particolare, alle spese per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, iscritte sul capitolo 2351, piano gestionale 10, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 maggio 2025, pagina 54.

Al riguardo, considerati i dettagliati elementi informativi aggiuntivi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2025

[Nota di lettura n. 237](#)

A.S. 1388: "Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo"

"

[Nota di lettura n. 238](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1 132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 258**)

"

[Nota di lettura n. 239](#)

A.S. 1433: "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15/1](#)

Documento di finanza pubblica 2025 - **Doc. CCXL, n. 1**

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15/2](#)

Documento di finanza pubblica 2025 - **Doc. CCXL, n. 1**

"

[Nota di lettura n. 240](#)

A.S. 1445: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"

"

[Nota di lettura n. 241](#)

A.S. 1463: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (**Atto del Governo n. 262**)

"

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (**Atto del Governo n. 263**)

Mag. 2025

[Nota di lettura n. 244](#)

A.S. 1468: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

A.S. 1466: "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice"

"

[Nota di lettura n. 246](#)

A.S. 1482: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 247](#)

A.S. 1467: "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025"